

Art. 18  
Consulta degli Studenti e partecipazione  
degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza e di coordinamento degli studenti che svolge funzioni propositive e consultive degli organi di Ateneo per le materie previste dalla normativa vigente e per quelle indicate ai successivi commi 2 e 3.
2. La Consulta degli Studenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere, entro trenta giorni dalla richiesta nei casi previsti dal presente Statuto e, in particolare, sulle seguenti materie:
  - a) il Regolamento Didattico – parte generale;
  - b) i criteri per la gestione dei fondi previsti a bilancio per le attività culturali e ricreative delle associazioni studentesche formalmente riconosciute dal Senato Accademico;
  - c) l'organizzazione dei servizi dedicati agli studenti e gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio;
  - d) l'attività di tutorato e di orientamento;
  - e) la disciplina e la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti.Esprime altresì il proprio parere su ogni altra questione riguardante gli studenti sulla quale gli Organi di Governo ritengano tale parere opportuno.
3. La Consulta degli Studenti adotta il proprio Regolamento che disciplina il funzionamento dell'Organo, previo parere di legittimità da parte del Rettore.
4. L'Ateneo garantisce supporti logistici e l'accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti attribuiti alla Consulta degli Studenti nel rispetto della vigente normativa.
5. La Consulta degli Studenti, di nomina rettorale, è composto da:
  - due rappresentanti per Dipartimento eletti tra gli iscritti ai rispettivi corsi di studio;
  - i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
  - un rappresentante dei dottorandi/specializzandi eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione con sede amministrativa presso l'Ateneo della Tuscia.
6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta. La Consulta degli Studenti è validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per le sostituzioni dei componenti a qualsiasi titolo decaduti si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
7. Nella seduta di insediamento, la Consulta degli Studenti elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il vice-Presidente che vengono poi nominati dal Rettore. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. È riconosciuto agli studenti il diritto a riunirsi in assemblea di Ateneo e in assemblea di Dipartimento o di corso di studio nei modi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. È diritto di ogni singolo studente avanzare proposte e interpellanze alla Consulta degli Studenti sulle materie di competenza della Consulta stessa .